

Statuto dell'Ente del Terzo Settore

"Alir Sezione Lario Briantea

Associazione di promozione sociale"

Art. 1

Denominazione – sede – durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del terzo settore denominato "Alir Sezione Lario Briantea – Associazione di Promozione Sociale".

L'Ente ha sede in Casatenovo (LC) Via Monteregio 13, e può istituire uffici anche in altre località.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale dello stesso Comune di Casatenovo (LC).

La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 2

Finalità e attività

L'Ente non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

I contenuti e la struttura dell'Ente sono ispirati a principi di solidarietà sociale, trasparenza e democrazia, promuovendo iniziative nel settore delle "numerosi problematiche connesse con l'insufficienza respiratoria".

L'Ente adotta come riferimento legislativo il Decreto Legislativo 117/2017 e le successive normative di riferimento in materia di enti del terzo settore.

In particolare, l'Ente persegue lo scopo di promuovere tutte quelle attività di prevenzione e/o educazione sanitaria in merito agli aspetti legati, direttamente o indirettamente, alle malattie respiratorie nonché la conoscenza di nuove terapie, o tecniche riabilitative, anche facilitando incontri a carattere socializzante fra individui accomunati dalla stessa patologia e non.

L'Ente opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito. Comunque l'Ente potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

L'Ente, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri soggetti privati.

Art. 3

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'Ente potrà, per il perseguimento del proprio fine, sviluppare le seguenti attività, connesse all'art. 5, comma a) e c) del D. Lgs. N. 117 del 2017:

1. Promuovere azioni di prevenzione primaria, in campo pneumologico, attraverso punti screening rivolti al grande pubblico, in contesti di iniziative sociali territoriali;
2. sviluppare attività di informazione sanitaria nell'ambito dei rischi respiratori: cause e conseguenze (inquinamento atmosferico, fumo ecc.);
3. attivare iniziative di sostegno a malati cronici, in collaborazione con strutture sanitarie specialistiche, per il contenimento degli esiti di patologie respiratorie;
4. curare la formazione delle famiglie di malati cronici per sostenere e favorire il processo di recupero psico-fisico dopo l'ospedalizzazione degli stessi;
5. collaborare con strutture sanitarie specialistiche per la promozione di incontri informativi di approfondimento e aggiornamento nel campo delle patologie respiratorie per pazienti e familiari;
6. sostenere strutture sanitarie specialistiche mediante forme di cooperazione nel potenziamento della dotazione della dotazione di materiale ed attrezzi per la riabilitazione respiratoria;
7. supportare pazienti cronici mediante strumenti digitali quali siti web, piattaforme digitali ecc.;
8. costruire occasioni sociali e ricreative per favorire la partecipazione alla vita sociale di pazienti cronici e loro familiari.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Ente potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, ex articolo 6 D.Lgs. 117/2017, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Ente e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

ALLEGATO "A"

In via esemplificativa e non tassativa, l'Ente potrà altresì, nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Ente;

d) promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni in denaro o in natura a soggetti pubblici o privati che perseguano finalità di ricerca sanitaria e non ed anche effettuare erogazioni gratuite, in denaro e/o in natura, nei confronti di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di indigenza, in ragione di condizioni psichiche, economiche, sanitarie come pure a loro familiari;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività commerciali;

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività svolte dall'Ente sono rivolte sia ai soci che alla collettività, secondo le regole previste dal presente statuto o, di volta in volta, approvate dall'Assemblea dei Soci;

Art. 4

Soci

Possono far parte dell'Ente persone fisiche ed Enti del Terzo Settore, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Ente.

ALLEGATO "A"

Gli Enti del Terzo Settore saranno rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Ente è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

Possono aderire all'Ente tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Ente si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

I Soci possono inoltre essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Ente, previa delibera dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo dell'esercizio di riferimento.

Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato comunque entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Art. 5

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

ALLEGATO "A"

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda è ammesso, entro 60 giorni, ricorso all'Assemblea dei Soci che si dovrà pronunciare alla prima occasione utile.

Art. 6

Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione o radiazione.

I soci possono essere esclusi o radiati dall'Ente per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Ente;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Ente;
- 4) per indegnità.

La perdita della qualifica di socio si consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate e hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso ma il socio resta obbligato nei confronti dell'Ente ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

ALLEGATO "A"

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato entro 7 (sette) giorni dalla decisione per iscritto al socio e deve essere motivato. In ogni caso il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme ancora dovute all'Ente.

I soci esclusi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio, inviando apposito ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento al Collegio dei Probiviri, ove costituito, ovvero all'Assemblea; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione o radiazione.

Il ricorrente esporrà le proprie ragioni e il Collegio o l'Assemblea potranno valutare ed eventualmente deliberare la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti:

- ad osservare le norme del presente Statuto, dell'eventuale relativo regolamento di attuazione, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- versare la quota associativa stabilita di volta in volta dall'Assemblea, o in mancanza dal Consiglio, e le quote di partecipazione alle iniziative in quanto dovute;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Ente.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Ente e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse

ALLEGATO "A"

dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Ente intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento e senza oneri a suo carico, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Direttivi;
- esaminare i libri sociali. previa presentazione di espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

Gli Organi dell'Ente

Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario (facoltativo);

ALLEGATO "A"

- Il Tesoriere (facoltativo);
- Il Collegio dei Revisori obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- Il Collegio dei Probiviri obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;

Tutte le cariche associative sono elettive e prevalentemente gratuite ed hanno durata di tre esercizi. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso a copertura delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno, dalla disciplina fiscale e dalle norme vigenti in materia.

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Ente.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci maggiorenni che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e risultano iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi. Ai minorenni è garantito il diritto di voto per tramite dei soggetti esercente la responsabilità genitoriale sugli stessi.

In Assemblea è prevista la delega salvo i casi di presenza obbligatoria (scioglimento e devoluzione del patrimonio) o di vitale importanza per l'esistenza dell'Ente e in tutti i casi determinate dalle norme vigenti in materia.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea non più di un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante comunicazione spedita agli associati o avviso scritto ai soci inviato tramite e-mail o mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo

ALLEGATO "A"

dell'Ente presso la Sede, il tutto almeno 10 (dieci) giorni prima, 48 ore prima in caso di particolare urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'eventuale modalità di partecipazione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea si riunisce presso la Sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto nonché per lo scioglimento dell'Ente stessa.

L'Assemblea, in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci maggiorenni con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. Le delibere sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

ALLEGATO "A"

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente del Consiglio;
- eleggere il Segretario (se previsto);
- eleggere il tesoriere (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (quando nominato);
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (quando nominato);
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione delle attività dell'anno precedente;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare sulle modificazioni del presente statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ALLEGATO "A"

Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3 del C.C.).

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica dell'Ente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario che svolge la funzione verbalizzante.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano, per appello o a scrutinio segreto, a discrezione del Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nell'eventuale regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono redatti su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritti insieme al Presidente, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano i soci dell'Ente, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Ente ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

ALLEGATO "A"

I Consiglieri, se non eletti dall'Assemblea, eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Ente dai soci promotori-fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato verrà convocato l'Assemblea dei Soci per la nomina dei nuovi membri.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei rendiconti annuali;
- redigere il rendiconto consuntivo e preventivo dell'Ente, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei Soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Ente;

ALLEGATO "A"

- pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, ai singoli componenti il Consiglio stesso, ai soci e/o terzi nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge;

Possono essere eletti Consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 11

Presidente dell'Ente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l'Ente sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Ente.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Ente sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Banche, Istituti Finanziari e non, Enti, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Ente .

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le Autorità e le pubbliche amministrazioni;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Ente con facoltà di provvedere direttamente agli incassi e ai pagamenti;
- curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si rendesse necessario;
- adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica, se del caso, dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12

Vice Presidente dell'Ente

Il Vice Presidente dell'Ente rappresenta l'Ente in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'Ente.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Ente nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13

Segretario

Il Segretario se non già nominato dall'Assemblea dei Soci potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, egli resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo e potrà essere confermato.

Egli, in particolare:

- provvederà alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Ente, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- darà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente, redigerà e conserverà i verbali delle riunioni, attenderà alla corrispondenza e compirà le mansioni delegategli dal Consiglio.

Art. 14

Tesoriere

Il Tesoriere se eletto durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, ed è rieleggibile. Egli curerà materialmente la gestione economica dell'Ente in ossequio alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, si incaricherà delle riscossioni delle entrate, della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, della tenuta dei libri sociali contabili nonché di predisporre, insieme al Consiglio Direttivo, i rendiconti preventivi e consuntivi dell'Ente. Provvederà alla conservazione delle proprietà dell'Ente ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente.

Il Tesoriere su richiesta del Presidente o di qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo dovrà rendere conto della situazione di cassa.

Art. 15

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'Ente che potrà essere istituito per volontà dell'Assemblea dei soci, salvo il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

Il collegio è un organo composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nell'Albo dei Revisori Legali, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti.

Ove sia istituito, il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

ALLEGATO "A"

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Ente, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei Soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno salvo il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Ente o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 17

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Ente e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 18

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Ente;

ALLEGATO "A"

b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo:

c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Ente sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 19

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 18;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- ogni altra entrata derivante dall'attività associativa svolta.

Art. 20

Rendiconto

L'esercizio dell'Ente decorre dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il rendiconto preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

ALLEGATO "A"

Il rendiconto preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il rendiconto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori se nominati, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Ente ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il rendiconto consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea, rispettivamente entro i primi 120 giorni di ciascun esercizio.

Art. 21

Avanzo della gestione

Gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita dell'Ente.

Art. 22

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Ente e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

ALLEGATO "A"

In caso di scioglimento dell'Ente, l'Assemblea, sentito il parere dell'organismo di controllo competente per legge ai sensi dell'articolo 45 c. 1 del Codice del Terzo Settore, delibera a quale Ente con finalità analoghe o a quali fini di pubblica utilità, devolvere il patrimonio residuo, e fatta salva in ogni caso una diversa destinazione imposta dalla legge o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art.23

Libri sociali e registri

L'Ente terrà le seguenti scritture:

- il libro degli Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.



L'Ente terrà il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Ente ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Ente terrà infine il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 24

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda a quanto normato dal D.Lgs. 117/2017 – c.d. Codice del Terzo Settore - dal Codice Civile, dalla Legge 383/2000, dalla Legge Regionale 1/2008 e dalle altre disposizioni di legge, vigenti od emanande, in materia.

Il Presidente

(Carlo Castelnovo)

Il Vice Presidente

(Alessia Fumagalli)

REGISTRATO A LECCO IL 18-08-2022
N° 1698 SERIE 3
VERSATE E. ESSE
DI CLIE. //
E.

ALIR SEZIONE LARIO BRIANTEA

Associazione di Promozione Sociale

Sede Legale: 23880 Casatenovo (LC) - Via Monteregio, 13

32/09/22
Consiglieri BONCORI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRORDINARIA

DEL 12 Agosto 2022

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di Agosto, alle ore 17,00, presso la sede sociale della "Alir Sezione Lario Briantea APS" in Casatenovo (Lc), Viale Monteregio n. 13, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Alir Sezione Lario Briantea, convocata dal Consiglio con delibera del 29 Luglio 2022 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del nuovo Statuto Sociale modificato ed integrato secondo le indicazioni richieste dalla Provincia di Lecco.

A norma di statuto sociale e su designazione unanime dei presenti assume la presidenza il Sig. Carlo Castelnovo che chiama a fungere da segretaria la Dott.ssa Alessia Fumagalli che accetta.

Quindi constatato la regolarità della convocazione nonché:

- che sono presenti tutti e tre i Consiglieri in carica nelle persone dei Signori:

Carlo Castelnovo, Presidente del Consiglio;

Alessia Fumagalli, Vice Presidente;



Rosanna Castelnovo, Consigliere;

- che sono presenti in proprio, o per regolare delega, i Signori soci regolarmente iscritti nel libro Soci, identificati dallo stesso Presidente che dichiara di averne accertato la legittimazione ed indicati con nome e cognome nel foglio presenze che viene acquisito agli atti sociali

dichiara

- la presente Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce circa la richiesta, pervenuta dalla Provincia di Lecco con Pec del 22/07/2022, di adeguamento degli art. 3, 9, 10 dell'attuale Statuto Sociale ai dettami del Codice del Terzo Settore. Il tutto per permettere la trasmigrazione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Pertanto il Presidente propone l'adozione, in sostituzione dell'attuale, di un nuovo "Statuto Sociale" che recepisca le sopra menzionate modifiche richieste. Il testo elaborato dal Consiglio sulla base della bozza predisposta dal Presidente viene quindi letto all'Assemblea..

Dopo esauriente discussione nel corso della quale il Presidente fornisce agli intervenuti chiarimenti su alcune modifiche ed

adeguamenti apportati al nuovo "Statuto", l'Assemblea, all'unanimità

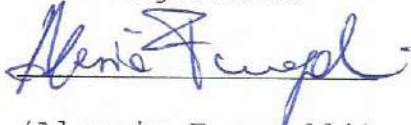
delibera

- di adottare ed approvare il nuovo testo di "Statuto Sociale" così come proposto dal Consiglio.

Il Presidente infine dà atto che, ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto Sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente e dalla Vice Presidente, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" previa lettura fattane all'Assemblea.

Indi null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



(Alessia Fumagalli)

Il Presidente



(Carlo Castelnovo)